

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 17 dicembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2012¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 6

⁶ La SECO può, d'intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l'attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche.

Art. 3 cpv. 6

⁶ La SECO può, d'intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a scopi umanitari ai divieti di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5.

Art. 4 cpv. 3

³ La SECO può, d'intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per rispettare i contratti esistenti o adempiere a scopi umanitari.

Art. 5 cpv. 5

⁵ La SECO può, d'intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe:

- a. ai divieti di cui ai capoversi 2–4 per rispettare i contratti esistenti;
- b. ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per adempiere a scopi umanitari.

Art. 9a Divieti in materia di beni culturali

¹ Sono vietati l'importazione, l'esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l'intermediazione e l'acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell'allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:

¹ RS 946.231.172.7

- a. siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;
- b. siano stati esportati illegalmente dalla Siria.

² Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.

³ Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se si può dimostrare che:

- a. i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 19 maggio 2011;
- b. i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

Art. 10 cpv. 3 lett. f–h

La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:

- f. utilizzarli a scopi umanitari;
- g. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche;
- h. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari siriane.

Art. 12a Restrizione al sostegno finanziario al commercio

¹ L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae impegni a medio e lungo termine a copertura di operazioni con la Siria.

² Pone limitazioni allorché assume impegni a breve termine a copertura di operazioni con la Siria.

Art. 13a Deroghe a scopi umanitari

La SECO può, d'intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a scopi umanitari ai divieti di cui agli articoli 12–13.

Art. 18 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16.

² L'Ufficio federale dell'aviazione civile sorveglia l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 15.

³ L'UFM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 17.

⁴ L'Ufficio federale della cultura sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 9a.

⁵ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁶ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 9 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2014 alle ore 18.00².

17 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione Corina Casanova

² La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 9
(art. 9a cpv. 1)

Beni culturali

Sono considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 9a:

1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da
 - scavi e scoperte terrestri o sottomarini,
 - siti archeologici,
 - collezioni archeologiche;
2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni;
3. Quadri e pitture, diversi da quelli di cui ai numeri 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano su qualsiasi supporto, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
5. Mosaici, diversi da quelli di cui ai numeri 1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale diverse da quelle di cui al numero 1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
8. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all'autore;
10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione;
11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni;
12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di 50 anni;
13.
 - a. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
 - b. collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico;
14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;

15. Altri oggetti d'antiquariato diversi da quelli di cui ai numeri da 1 a 14:
- a. aventi fra 50 e 100 anni:
 - giocattoli, giochi
 - articoli di vetro
 - articoli di oreficeria
 - mobili
 - strumenti ottici, fotografici o cinematografici
 - strumenti musicali
 - orologeria
 - opere in legno
 - prodotti ceramici
 - arazzi
 - tappeti
 - carta da parati
 - armi,
 - b. aventi più di 100 anni:

